

Rapporto di minoranza

numero	data	Dipartimento
6481 R2	20 gennaio 2012	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

della Commissione speciale tributaria sul messaggio 23 marzo 2011 concernente il progetto di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 Sgravi fiscali delle famiglie con figli

1. PREMESSA

Va innanzitutto premesso che il Messaggio governativo in questione è stato nel frattempo sostituito in quanto il primo grafico a pag. 3 della versione originaria era errato. Per il resto il messaggio è rimasto immutato.

2. IL MESSAGGIO DEL CONSIGLIO DI STATO

Il messaggio sottopone al Gran Consiglio due proposte di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) resi necessari a seguito dell'adeguamento alla Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni del 14 dicembre 1990 (LAID), ma altresì volute al fine di sgravare fiscalmente le famiglie con figli.



L'effetto di tali modifiche è vincolante per i cantoni e i comuni. Da qui la necessità di adeguare delle disposizioni corrispondenti della LT alla LAID.

Le modifiche proposte riguardano (1) la deduzione sociale per figli in caso di genitori tassati separatamente il cui figlio sottostà all'autorità parentale congiunta e per il quale non sono versati alimenti e (2) la deduzione inorganica per le spese sopportate dalle famiglie per la cura prestata da terzi ai figli.

Nel suo messaggio il Governo rileva, in particolare, che:

- i costi della vita di un contribuente e della sua famiglia sono spese che non sono in stretta relazione con il conseguimento del reddito, di conseguenza non sono deducibili dalle imposte;
- per tenere conto della situazione economica del contribuente e della sua famiglia il legislatore ha previsto deduzioni sociali che non dipendono da determinate spese effettive del contribuente, ma vengono concesse sulla base della sua situazione sociale o familiare (stato civile, numero di figli, obblighi di assistenza, ecc.);
- la LAID non prescrive tuttavia ai Cantoni l'obbligatorietà di deduzioni sociali (art. 9 cpv. 4);
- il Cantone Ticino prevede una deduzione fiscale per figli a carico di fr. 10'900.- (art. 34 cpv. 1 lett. a LT) e agli studi fino ad un massimo di fr. 13'200.- (art. 34 cpv. 1 lett. c LT);
- con il Messaggio del 22 febbraio 2008 sono stati modificati detti articoli innalzando il limite di età da 25 a 28 anni compiuti dei figli a tirocinio o agli studi al cui sostentamento il contribuente provvede;
- già oggi il Cantone Ticino è uno dei Cantoni che concede la deduzione sociale per figli a carico più elevata, considerata anche la deduzione per figli agli studi;

- a livello federale ci si è prefissati di migliorare l'equità fiscale tra le persone con figli e quelle senza figli ed equiparare, nel limite del possibile, le famiglie che affidano a terzi la cura dei figli e quelle in cui un genitore si occupa della cura della prole;
- per tale ragione è stata introdotta nella normativa federale, dal 1 gennaio 2011, una tariffa per i genitori (non oggetto di armonizzazione) e una deduzione per la cura prestata da terzi ai figli (oggetto di armonizzazione);
- **per quanto attiene la tariffa per genitori**, si tratta dell'introduzione di una terza tariffa per persone che hanno figli o persone bisognose a carico, la quale si affianca alle tariffe ordinarie applicabili ai coniugi e alle persone sole. Questa terza tariffa si basa sulla tariffa per i coniugi, l'ammontare dell'imposta che ne risulta viene tuttavia ridotto di 250 franchi per ogni figlio o persona bisognosa a carico. Se l'obbligo di sostentamento decade, i genitori verrebbero nuovamente tassati secondo la tariffa per i coniugi, o se non sono coniugati, secondo la tariffa base;
- La curva delle aliquote per l'imposta cantonale (primo grafico) è più progressiva rispetto a quella dell'imposta federale diretta, di conseguenza l'effetto di una deduzione di fr. 250.- dall'imposta, invece che tramite una deduzione dell'imponibile, può essere considerato limitato (secondo grafico).



- la quasi totalità dei Cantoni operando mediante riduzioni del reddito piuttosto che mediante riduzione d'imposta, detta novità non è stata oggetto di armonizzazione;
- ragion per cui il CdS non ritiene necessario introdurre la tariffa per genitori:
- Per quanto concerne l'introduzione della **deduzione per la cura dei figli**, il Consiglio federale l'ha introdotta per realizzare, in ossequio al principio costituzionale della capacità economica, una parità di trattamento tra i genitori che curano personalmente i propri figli e quelli che li affidano alla cura di terzi. Tale aspetto è oggetto di armonizzazione e quindi delle precise modifiche di legge proposte dal Governo.
- il CdS osserva che, a livello federale, per eliminare la disparità di trattamento fiscale dei contribuenti divorziati o separati che esercitano in comune l'autorità parentale sui figli e ne hanno a turno la custodia, dal 1° gennaio 2011, è entrata in vigore una modifica, recepita anche in ambito cantonale benché non oggetto di armonizzazione, che permette ad entrambi i genitori, sia in caso di divorzio, sia in caso di genitori non coniugati ma con autorità parentale congiunta, di far valere la metà della deduzione per figli a condizione che non vengano richieste ulteriori deduzioni per alimenti.
- Le spese di cura prestata da terzi ai figli, sebbene siano in stretta relazione con il conseguimento del reddito, per giurisprudenza, non costituiscono spese professionali fiscalmente deducibili, poiché non sono in relazione con un'attività lucrativa concreta. Esse sono piuttosto le premesse per l'esercizio di un'attività lucrativa fuori casa. Si tratta quindi di spese tipiche che dipendono dalla situazione personale del contribuente. Detta deduzione è quindi stata concepita quale deduzione inorganica, con un limite superiore di fr. 10'000.- che può essere fatta valere sino all'anno in cui il figlio minorene compie il 14° anno di età. Questa deduzione è stata imperativamente ancorata sia nella LIFD, sia nella LAID e vincolata alle medesime condizioni. I Cantoni restano tuttavia liberi di fissarne l'importo massimo.
- Per giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 131 II 710, del 26 ottobre 2005), la tariffa per persone coniugate deve essere applicata anche nel caso in cui la famiglia monoparentale vive in concubinato. Confederazione, numerosi Cantoni, tra cui il Ticino, hanno quindi adeguato le loro leggi tributarie non essendovi più un'autonomia costituzionale dei Cantoni in materia di tariffa. Con la modifica degli art. 35 cpv. 2 e 108 cpv. 1 lett. b LT, in vigore dal 1° gennaio 2007, che ha prescritto l'applicazione dell'aliquota attenuata per coniugati alle famiglie monoparentali ed alle coppie di concubini con figli o persone bisognose a carico, non si rendono necessari ulteriori adeguamenti alla LAID.

Le proposte di modifica della LT riguardano pertanto gli art 32 e 34:

Art. 32 cpv. 3 (nuovo)

La proposta - che riguarda la deduzione per le spese di cura prestate da terzi ai figli - corrisponde al nuovo articolo art. 212 cpv. 2 bis LIFD, ma fissa un limite di deduzione di fr. 5'500.-.

Possono essere fatte valere unicamente le spese inerenti la cura dei figli durante l'orario effettivo di lavoro o di formazione o per la durata effettiva dell'incapacità al guadagno con contemporanea incapacità del contribuente di prendersi cura dei figli.

Nel caso di contribuenti che lavorano a tempo parziale possono essere prese in considerazione unicamente le spese sopportate durante il tempo di lavoro.

Le spese per la cura dei figli prestata da terzi insorte al di fuori dell'orario effettivo di lavoro o di formazione dei genitori (babysitting serale o per attività svolte durante il tempo libero) non sono deducibili.

Le coppie di coniugi che vivono in comunione domestica possono far valere le spese di cura dei figli se entrambi esercitano contemporaneamente un'attività lucrativa. La deduzione per

le spese di cura prestata da terzi ai figli deve pertanto essere accordata non soltanto in caso di attività lucrativa di entrambi i genitori, ma anche nei casi in cui uno dei coniugi esercita un'attività lucrativa e l'altro è incapace d'esercitare un'attività lucrativa oppure è in formazione. È pure possibile che entrambi i genitori siano in formazione o incapaci d'esercitare un'attività lucrativa e non siano quindi in grado di assumere personalmente la cura dei figli.

Secondo il testo di legge, hanno diritto a deduzioni i contribuenti che si occupano del sostentamento dei figli e che vivono insieme a loro sotto lo stesso tetto (in linea di massima si intendono i genitori e le famiglie monoparentali). Qualora un bambino non dovesse vivere con i suoi genitori o con uno dei genitori, bensì ad esempio con un parente (zia, zio, nonna ecc.) o con una terza persona, la quale assume i compiti dei genitori e si occupa del bambino, esercitando l'autorità parentale, anch'essa deve poter far valere la deduzione, tuttavia se sono soddisfatte anche le altre condizioni.

Sono deducibili soltanto le spese effettivamente comprovate di cura prestata da terzi ai figli. A tale scopo si intendono soltanto le spese sorte con l'effettiva cura. Sono per esempio deducibili le indennità giornaliere pagate a organizzazioni private e pubbliche, tra cui gli asili nidi e i doposcuola. Come spese deducibili di cura prestata da terzi ai figli sono contemplati anche i compensi alle persone che si occupano della custodia dei bambini come attività principale o accessoria, come per esempio le mamme diurne o le famiglie diurne.

Se nella cura prestata da terzi sono incluse spese per il vitto o altro sostentamento dei figli, queste vanno considerate costi della vita e non possono quindi essere dedotte. Queste spese sorgerebbero anche se i figli non venissero custoditi da terzi.

Nel caso in cui si impieghi un aiuto domestico, che si occupa anche dei figli durante l'attività lavorativa dei genitori, può essere fatta valere a titolo di deduzione delle spese per la cura dei figli prestata da terzi solo la corrispondente parte dei costi inerenti la cura, dato che gli oneri rimanenti per i lavori domestici rappresentano costi della vita non deducibili.

La prova che la deduzione di queste spese è giustificata spetta al contribuente, il quale deve di norma allegare alla dichiarazione d'imposta un elenco delle spese sostenute e delle persone o delle istituzioni che si sono occupate della cura dei figli. Sono deducibili solo le spese comprovate. Tra gli strumenti della prova si annoverano le ricevute, le fatture o i certificati di salario.

Dette spese sono ammesse in deduzione anche quando la cura viene assunta a titolo oneroso da membri della famiglia, ad esempio i nonni. In contropartita questi ultimi devono dichiarare l'importo corrispondente come reddito imponibile.

Le spese di cura possono inoltre essere fatte valere finché i figli necessitano di una cura familiare o scolastica supplementare. Per motivi di armonizzazione e di natura amministrativa è stato stabilito un limite di età per tutti i figli a 14 anni. Per contro non essendo oggetto di armonizzazione è stato deciso che per l'imposta cantonale il limite massimo è di fr. 5'500.-. Detto importo tiene conto del fatto che le deduzioni sociali contemplate nella LT sono fra le più elevate della Svizzera e vanno a beneficio di tutte le famiglie. Inoltre la LIFD prevede una deduzione per figli a carico di fr. 6'400.-, sommata alla nuova deduzione per la cura dei figli, si ottiene una deduzione complessiva di fr. 16'400.-. Con l'introduzione di un limite massimo di fr. 5'500.- a livello cantonale ci si allinea alle deduzioni complessive dell'imposta federale diretta per un figlio a carico con custodia da parte di terzi (fr. 10'900.- deduzione figli a carico, fr. 5'500.- deduzione spese di cura prestate da terzi ai figli).

Da un raffronto intercantonale, tenuto conto della deduzione sociale per figli a carico e delle spese di custodia si evince che il Cantone Ticino, prevedendo una deduzione di fr. 5'500.-, è uno dei Cantoni più concorrenziali.

Da ultimo è opportuno rilevare che il 25 settembre 2009 le Camere federali hanno deciso che la progressione a freddo sarebbe stata compensata annualmente, per la prima volta a partire dall'anno fiscale 2011, a tale scopo determinante è lo stato dell'indice nazionale dei

prezzi al consumo al 30 giugno dell'anno fiscale in esame. L'esecuzione della compensazione è di competenza del Dipartimento federale delle finanze, che, come detto, annualmente adegua la specifica ordinanza, che contempla anche la deduzione per figli. Ne discende che il Decreto legislativo dovrà essere adeguato e la deduzione per cura prestata da terzi ai figli aumentata di conseguenza onde mantenere il sopraccitato allineamento con le deduzioni complessive dell'imposta federale diretta.

Art. 34 cpv. 1 lett. a

La proposta - che riguarda la deduzione sociale per figli a carico - corrisponde al nuovo articolo art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD e prescrive che la deduzione per figli dev'essere accordata a metà ad entrambi i genitori separati o divorziati che esercitano in comune l'autorità parentale sui figli e li custodiscono alternativamente. La condizione per accordare detta deduzione ad entrambi i coniugi è che non sia fatta valere alcuna deduzione per le spese di mantenimento, perché altrimenti si avrebbe un doppio sgravio.

3. L'INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA BELTRAMINELLI, GHISOLFI, JELMINI DEL 14.03.2011

Alcuni giorni prima dell'emanazione del messaggio oggetto del presente rapporto, Paolo Beltraminelli, Nadia Ghisolfi e Giovanni Jelmini per il Gruppo PPD hanno inoltrato un'iniziativa per la modifica dell'art. 32 della Legge tributaria denominata *"Fiscalità: un gesto a favore delle famiglie e delle madri che lavorano"*.

La Commissione speciale tributaria ne ha preso atto considerato che l'oggetto, i motivi e i fondamenti di tale iniziativa sono sostanzialmente i medesimi contenuti nel messaggio governativo.

Infatti la proposta contenuta nell'iniziativa elaborata in merito all'introduzione di un nuovo cpv. 3 all'art. 32 LT, si differenzia da quella proposta dal Governo unicamente per il limite massimo delle deduzioni per le spese di cura comprovate. L'iniziativa propone un limite massimo di fr. 15'000.- mentre il messaggio lo fissa a fr. 5'500.-

Nel testo dell'iniziativa, da un lato, si da atto che *"il Canton Ticino, da tempo, ha seguito questa politica fiscale con larghezze di vedute tant'è vero che riconosce una deduzione per figli a carico pari al doppio della media svizzera"*. Dall'altro lato, a sostegno della proposta di deducibilità massima sino a fr. 15'000.- si fa riferimento al fatto che *"il Canton Neuchâtel, o meglio il Governo di questo Cantone ha proposto una deduzione sino a 17'500.- franchi per la cura dei figli fino a 14 anni quando il contribuente svolge un'attività lavorativa"*.

I proponenti concludevano che *"l'importo di 15'000.- franchi da noi proposto può essere ridotto oppure scagionato nel tempo a seconda del minor gettito che deriva da questa deduzione. Siamo quindi disposti, sulla base dei calcoli che dovranno essere effettuati dalla Divisione delle contribuzioni, a riconsiderare l'ammontare della deduzione proposta"*.

4. IL RAPPORTO COMMISSIONALE

La Commissione speciale in materia tributaria, durante l'esame del messaggio, ha ritenuto all'unanimità di approvare la proposta di modifica dell'art. 34 lett. a) LT così come il testo dell'art. 32 cpv. 3 LT, peraltro equivalenti alle corrispondenti norme della LIFD. L'unico punto in discussione essendo rimasto quello relativo al limite massimo delle spese comprovate deducibile per la cura dei figli da parte di terzi, la Commissione ha inteso verificare innanzitutto il raffronto intercantonale a cui fa riferimento il messaggio (infra. A) e quindi ottenere una valutazione almeno di massima della conseguenza sul gettito fiscale

dell'introduzione della deduzione per la cura dei figli (infra B). Infatti nel suo messaggio il CdS riferiva che una tale conseguenza *“non può essere quantificata in modo sufficientemente attendibile. In effetti vi sono troppe componenti e variabili difficilmente determinabili, segnatamente non si conoscono i dati relativi alle famiglie che fanno ricorso a persone o istituti per la cura dei loro figli”*.

- A) Se si tiene conto delle deduzioni sociali fisse per ogni figlio a carico (fr. 10'900.-) e si sommano quelle massime per spese di cura da parte di terzi, si vede che la proposta di modifica della LT (massimo deducibile fr. 5'500.-) si allinea alle deduzioni previste nella LFID (Totale deduzioni massime possibili fr. 16'400.- per figlio). Solo i Cantoni Grigioni e Sciaffusa prevedono possibilità di deduzioni maggiori (Grigioni: fr. 9'300.- sociale + massimo fr. 10'300.- per spese di cura da parte di terzi, comprovate = fr. 19'600.-; Sciaffusa: fr. 8'400 sociale + fr. 9'400.- per spese di cura = fr. 17'800.-). Il Semi Cantone di Appenzello Esterno e quello di Uri prevedono che tutte le spese necessarie e comprovate per le cure dei figli da parte di terzi siano deducibili, ma le deduzioni sociali per ogni figlio sono di soli fr. 5'000.- per figlio (Appenzello Esterno) e fr. 8'000.- (Uri). Tutti gli altri Cantoni presentano possibili deduzioni per figli complessivamente inferiori a quelle contemplate nella LT ticinese.

Infine nel Canton Zugo è pendente una revisione (2012) della LT che prevede di portare la deducibilità massima delle spese comprovate per cure dei figli da parte di terzi, dagli attuali fr. 3'000.- a fr. 10'000.-. Importo che se aggiunto alla deduzione sociale per ogni figlio a carico ivi prevista in fr.11'000.- porterebbe ad una potenziale deducibilità massima di fr. 21'000.- per ogni figlio.

L'iniziativa parlamentare elaborata del Gruppo PPD fa riferimento ad una proposta di legge del Governo neocastellano di portare la deduzione massima possibile, per figli fino a 14 anni affidati alle cure di terzi, dagli attuali fr. 3'000.- a fr. 17'500.-. Venisse accolta una tale modifica, senza toccare l'attuale deduzione sociale di fr. 5'500.-, in quel Cantone si potrebbe giungere a deduzioni per complessivi fr. 23'000.- per figlio.

La minoranza della Commissione ritiene pertanto che non vi siano i presupposti per andare oltre a quanto prospettato nel Messaggio governativo ritenuto che il Canton Ticino appare ancora oggi tra i cantoni più sociali anche in questo ambito. Inoltre dal profilo anche degli importi massimi la LT sarebbe perfettamente armonizzata con la legislazione federale essendovi nel complesso una deducibilità massima per figlio uguale e fondata sui medesimi criteri. Ciò che ha dei vantaggi anche dal profilo semplicemente applicativo.

- B) Circa la valutazione di massima della conseguente riduzione sul gettito fiscale, si osserva quanto segue:

Tentare di quantificare le conseguenze finanziarie è compito assai arduo per modo che le indicazioni che seguono vanno prese con la dovuta cautela e nei limiti in cui sono esposte.

Possibili punti fermi possono essere i seguenti:

- numero di figli minori di 14 anni in Ticino: circa 45'000 unità;
- famiglie con doppio reddito e figli a carico: circa 12'349;
- famiglie con secondo redditi inferiore a CHF 12'000.00 annui e casi esenti, con figli a carico: circa 9'572 con circa 14'775 figli minorenni apprendisti compresi.

Partendo da questi dati si possono simulare i seguenti scenari:

- togliendo circa 3'000 apprendisti dal totale dei figli minorenni e ipotizzando che il 30% faccia capo alla cura dei figli presso terzi: la perdita di gettito può stimarsi in circa CHF 1.2 milioni;
- stesso caso ipotizzando un uso del 50%: perdita di gettito, circa CHF 1.9 milioni;
- ai dati sopra descritti bisogna aggiungere i casi delle famiglie monoparentali con reddito imponibile > CHF 50'000.00 nell'ipotesi che tutti beneficino della deduzione: CHF 0.7 milioni.

Ne consegue che, con le premesse sopra descritte, si possono formulare delle ipotesi tra un minimo di CHF 1.9 milioni e un massimo di CHF 2.6 milioni di perdita di gettito.

Seguendo la proposta dell'iniziativa parlamentare del Gruppo PPD, ovvero una deduzione di fr.15'000.- al massimo per figlio, gli importi poc'anzi indicati quale ipotesi di minor gettito andrebbero moltiplicati, verosimilmente oltre il triplo, per effetto del cambiamento delle aliquote d'imposta a seconda dei redditi imponibili.

Pertanto, anche in considerazione di questo aspetto; della situazione generale delle finanze cantonali, delle previsioni contenute nel Preventivo 2012 e del Piano finanziario, la minoranza della Commissione ritiene che la proposta contenuta nel Messaggio sia equa, proporzionata e sufficientemente sociale.

La Commissione ha preso atto inoltre che per quanto attiene all'applicazione delle norme della LT che vengono modificate col progetto governativo, l'autorità fiscale cantonale si atterrà alla Circolare no. 30 del 21 dicembre 2010 emanata dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Ciò tenuto conto che le norme da modificarsi riprendono il testo di analoghe normative federali.

- C) In Commissione è poi stata avanzata l'ipotesi, da parte di alcuni commissari, di adottare quale terza via, o via intermedia, una deduzione massima scalare o differenziata, dipendente dal reddito, quale nuova deduzione per cura dei figli affidati a terzi (ad es. fino a un reddito imponibile di fr.80'000, deducibilità massima di fr.10'000; oltre i fr.80'000 di reddito, deducibilità massima di fr.5'500.-).

La Commissione ha quindi interpellato nell'ordine:

- Divisione cantonale delle contribuzioni;
- Amministrazione federale delle contribuzioni, e infine
- Consiglio di Stato.

In modo univoco, unanime e convergente, tutte le parti interpellate e il Governo (cfr. sua risposta 16 novembre 2011 alla Commissione tributaria) hanno ritenuto non percorribile, o meglio non priva di rischi, l'ipotesi d'introdurre una deduzione scalare inversamente proporzionale al reddito. Ciò perché tale ipotesi non offre sufficienti garanzie di compatibilità col diritto superiore (LAID) e con la Costituzione federale (segnatamente sotto il profilo del rispetto del principio della parità di trattamento).

In breve si riassumono di qui di seguito i motivi per cui Governo, Amministrazione e firmatari del presente rapporto ritengono di non poter aderire a quest'ultima variante ipotizzata:

- Il Messaggio del Consiglio Federale relativo alla deduzione di nuova introduzione sulla cura dei figli affidati a terzi recita quanto segue (pag. 4116):
"A seconda dell'entità del reddito del contribuente, le deduzioni dalla base di calcolo riducono in modo più o meno considerevole l'aliquota media effettiva di imposta"

(rapporto tra l'imposta e il reddito lordo) nell'ambito dell'imposta federale diretta (...) Ai sensi di un'armonizzazione verticale e orizzontale la deduzione per spese di cura dei figli dovrebbe essere imperativamente ancorata sia nella LIFD, sia nella LAID e vincolata alle medesime condizioni".

Sulla base di quanto sopra citato, nonché di vari altri passaggi contenuti nel Messaggio, si è giunti alla conclusione che:

- Il Messaggio del Consiglio federale indica esplicitamente che contribuenti con redditi maggiori avrebbero avuto diritto a deduzioni maggiori per effetto della progressione delle aliquote. L'effetto anti-sociale della deduzione è quindi stato valutato dal legislatore federale.
- Sia il testo di legge sia il Messaggio indicano esplicitamente che ai Cantoni è data facoltà di determinare l'importo massimo, ma non di mutare le condizioni per le quali è possibile chiedere la deduzione (secondo il Messaggio la deduzione LIFD e LAID deve essere vincolata alle medesime condizioni e armonizzata in senso verticale ed orizzontale). Una deduzione scalare implicherebbe necessariamente la fissazione di più massimi per differenti categorie di reddito e, pertanto, di diverse condizioni per le differenti categorie di reddito. Da qui il rischio che, a norma introdotta, la Camera di diritto tributario rispettivamente il Tribunale federale possano ritenere questa normativa cantonale lesiva del diritto superiore (LAID).

L'Amministrazione federale delle contribuzioni, che ha collaborato nella stesura del testo di legge federale, ha confermato che il testo del Messaggio federale può dare adito a diverse interpretazioni.

Il Consiglio di Stato rammenta che trattandosi di deduzione generale inorganica - ciò che presuppone la concessione della deduzione a tutti i contribuenti che adempiono alle condizioni indipendentemente dall'ammontare del reddito imponibile, il non rispetto di questa clausola potrebbe qualificare la deduzione quale norma anticostituzionale e le conseguenze di questa decisione potrebbero pertanto mettere in discussione la legittimità dell'attuale deduzione per beneficiari di rendite AVS/AI (Art. 34 cpv. 2 LT).

- Non da ultimo si ritiene preferibile e auspicabile che la modifica della LT, così come proposta nel Messaggio governativo, entri in vigore il primo gennaio 2012, già per dare nell'immediato un segnale alle famiglie e rispettare anche il termine di armonizzazione impartito dalla LAID. Vi sarà poi tempo di valutare con calma le conseguenze concrete di questa revisione dal profilo del minor gettito e della sua efficacia con riferimento agli obiettivi extrafiscali (sociali, lavorativi e di indotto) che la stessa indirettamente persegue o potrebbe perseguire.

5. CONCLUSIONI

Visto quanto sopra, la minoranza della Commissione speciale in materia tributaria raccomanda al Gran Consiglio di accettare il Messaggio no. 6481 del Consiglio di Stato e le relative proposte di modifica della LT ivi contenute, compresa l'entrata in vigore delle stesse al 1° gennaio 2012. Ciò tenuto conto anche che, giusta l'art. 72I LAID i Cantoni hanno un termine scadente il 1° gennaio 2013 per armonizzare i propri disposti. In caso contrario, scaduto questo termine, l'art. 9 cpv. 2 lett. m) della LAID (inerente la deduzione delle spese di cura dei figli) sarà direttamente applicabile.

Per la minoranza della Commissione speciale tributaria:

Matteo Quadranti, relatore
Badaracco - Dominé - Gobbi